Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 17 gennaio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 30 gennaio 1980** per evitare l'interruzione della spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1979, n. **694.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso la Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduto il decreto interministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18;

Visto il decreto interministeriale 2 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1979, registro n. 66, foglio n. 149, con il quale si è provveduto a rettificare il numero dei posti indicati nella tabella *B* allegata al citato decreto interministeriale 31 luglio 1978, nel senso che tale tabella si intende sostituita dalla tabella *B*/1 unita allo stesso decreto interministeriale 2 luglio 1979;

Veduta l'unita richiesta dell'Università di Roma in ordine alle assegnazioni dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;

Tenuto conto delle esigenze dello stesso Ateneo, complessivamente considerate, ed in particolare delle necessità di funzionamento del sottoindicato istituto;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare due posti di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Due dei residui sei posti di tecnico laureato indicati nelle premesse sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di prima clinica medica (prima cattedra delle malattie dell'apparato cardiovascolare) . . . . posti n. 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1979
Registro n. 102 *Istruzione, foglio n.* 293

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1979, n. **695.**

Autorizzazione alla regione Lombardia ad accettare una donazione.

N. 695. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1979, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la regione Lombardia viene autorizzata ad accettare la donazione disposta a suo favore dal comune di Luino, costituita da un appezzamento di terreno della superficie di mq 1500, mappali 1458, 3991/*b*, 1466/*b*, del valore di L. 4.500.000, per la costruzione del nuovo centro di formazione professionale.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 80

LEGGE 14 gennaio 1980, n. **7.**

Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN) di un contributo statale di lire 184,5 miliardi per l'anno finanziario 1979 e di un contributo straordinario di lire 23.750 milioni nel triennio 1977-79.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al Comitato nazionale per l'energia nucleare è assegnato per l'anno finanziario 1979, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un contributo di lire 184,5 miliardi. Di detta somma 5 miliardi di lire sono destinati a studi e ricerche sulle fonti di energia rinnovabili e sulla razionalizzazione e il risparmio dei consumi energetici.

Art. 2.

Al Comitato nazionale per l'energia nucleare è assegnato per il triennio 1977-79, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la seguente ripartizione, un contributo straordinario di lire 23.750 milioni per l'effettuazione di anticipazioni alla società Eurodif:

a) lire 7.125 milioni per l'anno finanziario 1977;

b) lire 7.125 milioni per l'anno finanziario 1978;

c) lire 9.500 milioni per l'anno finanziario 1979.

E' fatto obbligo al CNEN di versare direttamente in conto entrate del Tesoro le somme che riceverà dalla società Eurodif a titolo di rimborso e di remunerazione delle anticipazioni di cui al comma precedente.

Al complessivo onere di lire 14.250 milioni, relativo alle quote per gli anni 1977 e 1978, rispettivamente di lire 7.125 milioni ciascuna, si farà fronte con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

All'onere di lire 184,5 miliardi, derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge ed a quello di lire 9.500 milioni, relativo alla quota per l'anno 1979 di cui al precedetc primo comma, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Restano validi gli atti e i provvedimenti, compresi gli impegni di spesa e i pagamenti, adottati in applicazione dei decreti-legge 28 marzo 1979, n. 98 e 26 maggio 1979, n. 158, il cui onere resta imputato sull'autorizzazione di spesa prevista dalla presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1980

PERTINI

COSSIGA — BISAGLIA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1979.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della fregata « Perseo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

La fregata « Perseo », viene iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 3 agosto 1979.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1979

PERTINI

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1979
Registro n. 36 *Difesa, foglio n.* 146

(86)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta « My Market » (già Jean's West), in Varese.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di confezioni in cotone e parte in pelle di origine e provenienza Francia la ditta « My Market » di Varese ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 210.742 di cui al modello *B*-Import n. 5226688 rilasciato dal Credito varesino in data 3 maggio 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione concernente l'operazione predetta è avvenuta nei seguenti termini:

per F.F. 195.464,55 entro il termine di validità dell'impegno valutario in questione;

per F.F. 3.890 l'8 luglio 1976 con un ritardo di giorni cinque rispetto al predetto termine,

per il residuo di F.F. 11.387,45 la merce non è stata più importata ed il rimborso della valuta è avvenuto il 27 gennaio 1977 con un ritardo di giorni duecentotto rispetto al termine;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 902/02822 del 9 febbraio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il ritardo nello sdoganamento per F.F. 3.890 imputandolo al vettore; mentre la causa della mancata importazione è da ricercarsi nella qualità scadente della merce inviata dall'estero, causa che avrebbe indotto l'operatore italiano a disdire l'ordine;

Considerato che per quanto riguarda la merce non più importata le ragioni esposte non risultano corredate da documentazione giustificativa e pertanto, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1126 del 20 luglio 1952, non possono essere ritenute valide ai fini della non imputabilità dell'operatore;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta « My Market » di Varese (già Jean's West), mediante fidejussione del Credito varesino, nella misura del 5% di F.F. 11.387,45 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(71)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1979.

Assegnazione al comune di Rho di un segretario generale di classe 1ª/B.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista l'istanza del sindaco di Rho in data 6 giugno 1979 intesa ad ottenere l'assegnazione a detto comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Constatato che nel comune di Rho hanno sede raffinerie ed opifici di particolare rilevanza e con un altissimo livello occupazionale;

che è altresì presente un vasto tessuto commerciale con un numero di addetti in costante aumento;

che la situazione finanziaria del comune risulta caratterizzata da un movimento di bilancio di rilievo con incidenza pro-capite superiore alla media dei comuni della stessa classe;

Considerato che il comune di Rho si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Rho un segretario comunale generale di classe 1ª/*B*.

Il prefetto della provincia di Milano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro: ROGNONI

(194)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1979.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designate a proporre i componenti il collegio consultivo centrale dei periti doganali.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 agosto 1975;

Decreta:

Articolo unico

Le seguenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Repubblica sono designate — per il triennio 13 agosto 1979-12 agosto 1982 — a proporre, due per ciascuna, i nominativi di persone aventi distinta competenza in materia industriale, agricola e commerciale, tra le quali, a norma dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 43, verranno scelti nove delegati effettivi e quattro supplenti che saranno chiamati a far parte del collegio consultivo centrale dei periti doganali:

Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Trieste, Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Ministro: STAMMATI

(32)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Sait Modamaglia - Salone internazionale dell'abbigliamento », in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Sait Modamaglia - Salone internazionale dell'abbigliamento », che avrà luogo a Bologna dal 14 al 17 febbraio 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIA

(242)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1980.

Particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visti gli articoli 22, primo comma, 73, lettera *a*), e 74-*ter*, quarto comma, del predetto decreto, che delega al Ministro delle finanze la determinazione delle modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle agenzie di viaggio e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo in nome proprio e per conto dei clienti sono considerate come una prestazione di servizi unica, fornita dall'agenzia al proprio cliente, che è soggetta all'imposta sul valore aggiunto se le prestazioni rese al cliente sono eseguite nel territorio della Comunità economica europea.

Se le prestazioni di servizi rese al cliente sono eseguite fuori della Comunità economica europea, la prestazione delle agenzie di viaggio e turismo non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Se le operazioni per le quali l'agenzia di viaggio e turismo fa ricorso ad altri soggetti sono effettuate da questi ultimi sia all'interno sia al di fuori della Comunità economica europea, la prestazione di servizi dell'agenzia costituisce prestazione non imponibile ai sensi del predetto art. 9 solo per la parte di corrispettivo afferente le operazioni eseguite al di fuori della Comunità economica europea.

La prestazione di servizi si considera effettuata all'atto del pagamento dell'intero corrispettivo e comunque non oltre la data di inizio del viaggio o del soggiorno. Il viaggio o il soggiorno si considera iniziato all'atto in cui viene effettuata la prima prestazione di servizio a vantaggio del cliente.

Agli effetti del presente decreto gli organizzatori di giri turistici sono considerati agenzie di viaggio e turismo.

Art. 2.

La base imponibile delle prestazioni di servizi rese dalle agenzie di viaggio e turismo è costituita dalla differenza tra il corrispettivo dovuto dal cliente e il costo sostenuto dall'agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del cliente, al lordo della relativa imposta.

Ai fini del calcolo della base imponibile relativa alle prestazioni di cui al terzo comma del precedente articolo, la quota parte di corrispettivo soggetta all'imposta è determinata in base al rapporto tra i costi sostenuti dall'agenzia per le operazioni effettuate da terzi, all'interno della Comunità economica europea, a diretto vantaggio dei clienti e l'importo complessivo dei costi medesimi relativi ad operazioni effettuate da terzi all'interno e al di fuori della Comunità.

Il rapporto di cui al comma precedente si determina, provvisoriamente, sulla base dei dati relativi alla liquidazione infrannuale dell'imposta e, definitivamente, sulla base di quelli da riportare nella dichiarazione annuale.

Agli effetti dei commi precedenti, la prestazione di trasporto eseguita da un terzo parte all'interno e parte al di fuori della Comunità s'intende effettuata all'interno o al di fuori della Comunità in ragione delle rispettive distanze chilometriche percorse.

Ove al cliente non siano rese, nel territorio della Comunità economica europea, altre prestazioni oltre quella del trasporto, alla prestazione dell'agenzia si applicano le disposizioni del precedente art. 1, secondo comma; si applicano invece le disposizioni del primo comma dello stesso articolo se, fuori del territorio della predetta Comunità, non siano rese altre prestazioni oltre quella del trasporto.

Art. 3.

L'imposta addebitata all'agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei clienti non è detraibile da parte dell'agenzia medesima.

Le agenzie di viaggio che effettuano le prestazioni disciplinate dal presente decreto non possono avvalersi dei benefici previsti dall'art. 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

Art. 4.

Per le operazioni di cui all'art. 1, l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

La fattura eventualmente emessa non deve recare separato addebito dell'imposta sul valore aggiunto e non costituisce, in ogni caso, titolo per la detrazione della stessa imposta.

Art. 5.

I corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo, rientranti nella disciplina stabilita dal presente decreto, debbono essere annotati distintamente nel registro di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o in apposito registro tenuto a norma del successivo art. 39, a seconda che si riferiscono a prestazioni eseguite all'interno o al di fuori della Comunità economica europea ovvero parte all'interno e parte al di fuori della Comunità. L'annotazione, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, deve essere eseguita entro il secondo mese successivo a quello in cui le operazioni stesse sono state effettuate.

Le fatture e gli altri documenti di acquisto debbono essere distintamente annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o in apposito registro tenuto a norma del successivo art. 39, a seconda che le relative cessioni e prestazioni effettuate da terzi a diretto vantaggio dei clienti siano dai medesimi eseguite all'interno, o al di fuori della Comunità economica europea.

Se l'agenzia effettua anche le prestazioni di cui al terzo comma del precedente art. 1 i relativi costi vanno separatamente annotati, distinguendo quelli che riguardano cessioni e prestazioni di terzi effettuate all'interno della Comunità da quelli relativi a cessioni e prestazioni di terzi effettuate al di fuori della Comunità stessa.

Art. 6.

L'imposta da liquidare e versare periodicamente ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è calcolata con le seguenti modalità:

1) dall'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni imponibili, registrati nel periodo, si deduce l'ammontare dei costi al lordo dell'imposta, registrati nello stesso periodo, relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei clienti dell'agenzia, all'interno della Comunità economica europea;

2) sulla differenza di cui al precedente n. 1), diminuita della percentuale di cui all'art. 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l'aliquota del 14 %;

3) dall'ammontare dell'imposta che ne risulta, si detrae, con le limitazioni di cui all'art. 19 dello stesso decreto 26 ottobre 1972, n. 633, l'ammontare dell'imposta assolta o dovuta dall'agenzia o ad essa addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi, diversi da quelli forniti da terzi a diretto vantaggio dei clienti, importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa;

4) se l'ammontare dei costi di cui al precedente n. 1) risulta superiore all'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni imponibili, l'importo dell'eccedenza è computata in aumento dei costi registrati nel mese o trimestre successivo. Se tale eccedenza risulta dalla dichiarazione annuale, il relativo importo è computato nelle liquidazioni relative all'anno successivo.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle prestazioni di servizi rese dalle agenzie che agiscono in nome e per conto del cliente.

Art. 8.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1980.

Roma, addì 16 gennaio 1980

Il Ministro: Reviglio

(371)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 8

Corso dei cambi dell'11 gennaio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	803,80	803,80	803,65	803,80	803,75	802 —	803,70	803,80	803,80	803,80
Dollaro canadese	689,90	689,90	690,40	689,90	689,90	687 —	689,80	689,90	689,90	689,90
Marco germanico	467,63	467,63	467,40	467,63	467,70	468,08	467,65	467,63	467,63	467,65
Fiorino olandese	423,79	423,79	423,50	423,79	423,70	423,50	423,74	423,79	423,79	423,80
Franco belga	28,758	28,758	28,75	28,758	28,75	28,78	28,769	28,758	28,758	28,75
Franco francese	199,42	199,42	199,48	199,42	199,45	199,75	199,42	199,42	199,42	199,45
Lira sterlina	1816,40	1816,40	1817 —	1816,40	1816,25	1811,60	1816,90	1816,40	1816,40	1816,40
Lira irlandese	1727,20	1727,20	1727 —	1727,20	1726,45	—	1726,50	1727,20	1727,20	—
Corona danese	149,85	149,85	149,75	149,85	149,87	149,80	149,84	149,85	149,85	149,85
Corona norvegese	163,58	163,58	163,60	163,58	163,63	163,60	163,65	163,58	163,58	163,60
Corona svedese	194,18	194,18	194 —	194,18	194,20	193,40	194,26	194,18	194,18	194,20
Franco svizzero	508,94	508,94	509,40	508,94	509,20	508,10	508,91	508,94	508,94	508,95
Scellino austriaco	65,108	65,108	65,13	65,108	65,12	65,10	65,11	65,108	65,108	65,10
Escudo portoghese	16,20	16,20	16,17	16,20	16,20	16,20	16,21	16,20	16,20	16,20
Peseta spagnola	12,174	12,174	12,17	12,174	12,17	12,18	12,165	12,174	12,174	12,15
Yen giapponese	3,405	3,405	3,40	3,405	3,405	3,45	3,408	3,405	3,405	3,40

Media dei titoli dell'11 gennaio 1980

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	66,950
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,025
» 5,50 % » » 1968-83	84,700
» 5,50 % » » 1969-84	81,025
» 6 % » » 1970-85	79,100
» 6 % » » 1971-86	77,100
» 6 % » » 1972-87	75,100
» 9 % » » 1975-90	78,950
» 9 % » » 1976-91	81,075
» 10 % » » 1977-92	86,450
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-3-1978/80	99,725
» » » » 1- 6-1978/80	99,450
» » » » 1- 8-1978/80	99,425
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,350
» » » » 1- 3-1979/81	99,150
» » » » 1- 7-1979/81	98,425
» » » » 1- 5-1979/82	95,450
» » » » 1- 7-1979/82	97,725
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,660
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,600
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,450
» » » 12 % 1- 4-1982	96,700
» » » 12 % 1-10-1983	95,650
» » » 12 % 1- 1-1984	95,900
» » » 12 % 1- 4-1984	97,350
» » » 12 % 1-10-1987	95,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 gennaio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	803,75
Dollaro canadese	689,85
Marco germanico	467,64
Fiorino olandese	423,765
Franco belga	28,763
Franco francese	199,42
Lira sterlina	1816,65
Lira irlandese	1726,85
Corona danese	149,845
Corona norvegese	163,615
Corona svedese	194,22
Franco svizzero	508,925
Scellino austriaco	65,109
Escudo portoghese	16,205
Peseta spagnola	12,169
Yen giapponese	3,406

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1979

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1979 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 ottobre 1979			
		INCASSI (in milioni di lire)		PAGAMENTI (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1978			74.691		
GESTIONE DI BILANCIO					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	40.731.655			
	residui	4.288.047			
	Totale		45.019.702		
Accensione di prestiti	competenza	12.827.609			
	residui	9			
	Totale		12.827.618		
Spese correnti	competenza			49.913.094	
	residui			5.650.751	
	Totale				55.563.845
Spese in conto capitale	competenza			9.486.041	
	residui			3.548.956	
	Totale				13.034.997
Rimborso di prestiti	competenza			8.108.959	
	residui			184.961	
	Totale				8.293.920
GESTIONE DI TESORERIA					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		76.644.083		56.256.315	
Conti correnti		185.882.293		179.273.533	
Incassi da regolare		38.619.350		37.901.149	
Altre gestioni		58.128.181		59.789.575	
	Totale		359.273.907		333.220.572
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		475.155		954.167	
Pagamenti da regolare		5.844.686		8.249.661	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		9.938.666		9.215.956	
Altri crediti		119.460.488		124.314.705	
	Totale		135.718.995		142.734.489
	Totale complessivo		552.914.913		552.847.823
Fondo di cassa al 31 ottobre 1979			—		67.090
	Totale a pareggio		552.914.913		552.914.913

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 ottobre 1979 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		67.090	
CREDITI DI TESORERIA			
Crediti per operazioni di portafoglio	480.245		
Pagamenti da regolare	6.068.207		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	9.197.134		
Altri crediti	28.248.739		
Totale crediti		43.994.325	
In complesso			44.061.415
DEBITI DI TESORERIA			
Debito fluttuante	71.203.835		
Conti correnti	26.869.925		
Incassi da regolare	2.221.790		
Altre gestioni	7.777.144		
Totale debiti			108.072.694
Situazione del Tesoro (passività)			64.011.279

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 ottobre 1979: lire 646.012 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(312)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 31 ottobre 1979

ATTIVO

Voce		Importo parziale	Importo
Oro	L.		11.710.175.935.886
Fecom per Crediti in oro	»		4.022.355.120.438
Cassa	»		264.728.991.314
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	90.891.346.142	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	
			90.891.346.142
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	552.374.779.777	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	39.237.671.100	
— a scadenza fissa	»	—	
			591.612.450.877
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta:			
— Riserve in Ecu presso Fecom	L.	5.915.334.746.682	
— Fecom per crediti in dollari	»	1.892.333.492.969	
— Altre attività	»	16.048.870.621	
			7.823.717.110.272
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	14.926.948.457.832	
— conti speciali	»	1.784.722.360.137	
			16.711.670.817.969
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.429.237.159.759
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		11.838.898.214.928
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		43.411.823.345
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		19.743.599.132.356
Certificati di Credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		109.083.678.883
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	1.139.331.715.667	
— altre attività	»	331.629.224.283	
			1.470.960.939.950
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		3.331.007.446.159
Spese dell'esercizio	»		1.820.610.897.732
	L.		81.001.961.066.011
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»		1.739.529.816.123
Depositi:			
— a garanzia	L.	3.631.733.930.919	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	—	
— altri	»	52.190.136.262.008	
			55.821.870.192.927
Depositari di titoli e valori	L.		1.952.400.097.568
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		140.518.913.299.337

PASSIVO

Voce		Importo parziale	Importo
Circolazione	L.		19.194.500.957.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		136.630.257.526
Depositi in conto corrente liberi	»		1.091.443.955.275
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		267.105.971.065
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	29.900.045.615.169	
— altri	»	21.236.681.213	
			29.921.282.296.382
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	688.552.169.705	
— altri	»	15.522.814.397	
			704.074.984.102
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	1.096.234.429.650	
— altri	»	84.973.519.214	
			1.181.207.948.864
Passività verso l'estero in valuta - Fecom per debiti in Ecu	L.		5 911 688.613.407
Ufficio Italiano Cambi - conto corrente ordinario	»		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		170.480.980.292
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		45.913.087.461
Fondi diversi accantonati	»		17.149.836.540.343
Partite varie passive	»		3.136.049.264.004
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	107.676.819.227	
Fondo di riserva straordinario	»	113.491.920.714	
			221.468.739.941
Rendite dell'esercizio	L.		1.866.277.450.349
	L.		81.001.961.066.011
Impegni	L.		1.739.529.816.123
Depositanti	»		55.821.870.192.927
Titoli e valori presso terzi	»		1.952.400.097.568
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		140.518.913.299.337

Il Governatore: CIAMPI

Il ragioniere generale: SALONICO

(313)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente supplente della commissione giudicatrice per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Palermo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, registrato il 5 maggio 1979, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1979;

Letto il telegramma in data 2 ottobre 1979, con il quale il presidente della corte d'appello di Palermo nell'informare che il dott. Giardina Pasquale, presidente supplente di quella commissione, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per motivi di famiglia, propone la sostituzione dello stesso con il dott. Migliore Stefano;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Migliore Stefano, consigliere della corte d'appello di Palermo, è nominato presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte in sostituzione del dott. Giardina Pasquale.

Roma, addì 16 ottobre 1979

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1979
Registro n. 32 *Giustizia, foglio n.* 16

(11268)

Sostituzione del presidente supplente della commissione giudicatrice per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Catania.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, registrato il 5 maggio 1979, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1979;

Letto il telegramma in data 19 settembre 1979, con il quale il presidente della corte d'appello di Catania nell'informare che il dott. Vassallo Lorenzo, presidente supplente di quella commissione, è in aspettativa per infermità, propone la sostituzione dello stesso con il dott. Rocco Vitale;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott Rocco Vitale, consigliere presso la corte d'appello di Catania, è nominato presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte in sostituzione del dott. Vassallo Lorenzo.

Roma, addì 16 ottobre 1979

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1979
Registro n. 32 *Giustizia, foglio n.* 15

(11269)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Caltanissetta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 4 gennaio 1978 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Caltanissetta;

Visto il decreto ministeriale in data 27 novembre 1979, modificato parzialmente con successivo decreto del 30 novembre 1979, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Caltanissetta, nell'ordine appresso indicato:

1.	Zaccardi Leonzio	punti	86,268	su 132
2.	Labriola Antonio	»	76,100	»
3.	Armocida Elio	»	75,556	»
4.	Mammana Francesco	»	73,447	»
5.	Visone Aniello	»	72,845	»
6.	Ciccone Saverio	»	72,563	»
7.	Famiglietti Giuseppe	»	72,050	»
8.	Bianchini Virginio	»	71,984	»
9.	Mità Antonio	»	71,577	»
10.	Strano Giuseppe	»	71,526	»
11.	Liberti Gennaro	»	71,408	»
12.	Taranto Fausto	»	71,033	»
13.	Augurio Garibaldi	»	70,983	»
14.	D'Anna Giuseppe	»	70,666	»
15.	Pace Antonino	»	70,500	»
16.	Bova Antonino	»	70,400	»
17.	Gianfranchi Cleto Ruggero	»	69,832	»
18.	Chindamo Giuseppe	»	69,797	»
19.	Zagordo Cosimo	»	69,778	»
20.	Falciglia Antonino	»	69,652	»
21.	Ridolfo Francesco	»	69,592	»
22.	Aprile Pietro Maria	»	69,527	»
23.	Paoluzzi Remo	»	69,219	»
24.	Pesente Elio	»	68,976	»
25.	Converti Carlo	»	68,766	»
26.	Frisullo Vincenzo	»	68,536	»
27.	Stabili Franco	»	68,380	»
28.	Lo Martire Stelio	»	67,997	»
29.	Di Caprio Salvatore	»	67,866	»
30.	Scorza Saverio	»	66,446	»
31.	Salari Giuseppe	»	66,436	»
32.	Faillace Peppino	»	65,926	»
33.	Russo Alesi Domenico	»	65,150	»
34.	Magoni Beniamino	»	63,599	»
35.	Luchetti Loreto	»	63,033	»
36.	Gigliotti Giovanni	»	62,722	»
37.	Callipo Gaetano	»	62,613	»
38.	Muriana Giuseppe	»	62,072	»
39.	Viganò Mauro	»	61,856	»
40.	Santoro Pasquale	»	61,760	»
41.	Marinelli Gaspero	»	61,240	»
42.	Patriarca Mario	»	60,520	»
43.	Petrolo Ettore	»	59,454	»
44.	Ciraolo Giovanni	»	57,333	»
45.	Costardi Felice	»	56,516	»
46.	Scrudato Salvatore	»	56,132	»
47.	Martina Rolando	»	55,000	»
48.	Ioppi G. Dario	»	54,250	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(11428)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Siracusa

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 4 gennaio 1978 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Siracusa;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1979, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Siracusa, nell'ordine appresso indicato:

1. Centonze Gaspare	punti 86,340	su 132
2. Zaccardi Leonzio	» 86,268	»
3. Circosta Lorenzo	» 80,267	»
4. Rizza Concetto	» 77,545	»
5. Labriola Antonio	» 76,100	»
6. Armocida Elio	» 75,556	»
7. Nasello Carmine	» 74,398	»
8. Mangiapane Antonio	» 74,287	»
9. Di Gilio Vito	» 73,853	»
10. Mammana Francesco	» 73,447	»
11. Visone Aniello	» 72,845	»
12. Pompeo Luigi	» 72,650	»
13. Ciccone Saverio	» 72,563	»
14. Mazzarella Giuseppe	» 72,096	»
15. Mita Antonio	» 71,577	»
16. Strano Giuseppe	» 71,526	»
17. Pace Antonino	» 71,500	»
18. Taranto Fausto	» 71,033	»
19. Augurio Garibaldi	» 70,983	»
20. Bova Antonino	» 70,400	»
21. Gianfranchi Cleto Ruggero	» 69,832	»
22. Chindamo Giuseppe	» 69,797	»
23. Zagordo Cosimo	» 69,778	»
24. Falciglia Antonino	» 69,652	»
25. Ridolfo Francesco	» 69,592	»
26. Aprile Pietro Maria	» 69,527	»
27. Paoluzi Remo	» 69,219	»
28. Pesente Elio	» 68,976	»
29. Converti Carlo	» 68,766	»
30. Frisullo Vincenzo	» 68,536	»
31. Stabili Franco	» 68,380	»
32. Famiglietti Giuseppe	» 68,050	»
33. Lo Martire Stelio	» 67,997	»
34. Di Caprio Salvatore	» 67,866	»
35. Lombardo Giuseppe	» 67,250	»
36. Scorza Saverio	» 66,446	»
37. Salari Giuseppe	» 66,436	»
38. Iaculli Giuseppe	» 66,340	»
39. Faillace Peppino	» 65,926	»
40. Russo Alesi Domenico	» 65,150	»
41. Magoni Beniamino	» 63,599	»
42. Luchetti Loreto	» 63,033	»
43. Gigliotti Giovanni	» 62,722	»
44. Callipo Gaetano	» 62,613	»
45. Muriana Giuseppe	» 62,072	»
46. Santoro Pasquale	» 61,760	»
47. D'Anna Giuseppe	» 61,666	»
48. Marinelli Gaspero	» 61,240	»
49. Marchetta Antonino	» 60,750	»
50. Patriarca Mario	» 60,520	»
51. Petrolo Ettore	» 59,454	»
52. Costardi Felice	» 56,516	»
53. Scrudato Salvatore	» 56,132	»
54. Martina Rolando	» 55,000	»
55. Ioppi Dario	» 54,250	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(11429)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-SESTRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

a un posto di primario del servizio di anatomia patologica;
un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova-Sestri.

(102/S)

OSPEDALE CIVILE DI MONTEBELLUNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della prima divisione medica;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Montebelluna (Treviso).

(105/S)

OSPEDALE « A. E C. CARTONI » DI ROCCA PRIORA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e sei posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rocca Priora (Roma).

(106/S)

OSPEDALE CIVILE « PROF. F. PENTIMALLI » DI PALMI

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmi (Reggio Calabria).

(101/S)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente di neurochirurgia;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(104/S)

OSPEDALE DI MACERATA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del reparto di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del reparto di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Macerata.

(108/S)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del laboratorio di microbiologia e virologia;

un posto di aiuto della divisione di radiofisioterapia e medicina nucleare;

un posto di assistente della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vicenza.

(107/S)

OSPEDALE « S. MARIA GORETTI » DI LATINA

Concorso a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia addetti al servizio di recupero e riabilitazione funzionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Latina.

(100/S)

OSPEDALI DI BRENO E DARFO BOARIO TERME

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di broncopneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Darfo Boario Terme (Brescia).

(109/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO D'ALTOPASSO » DI LICATA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Licata (Agrigento).

(110/S)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1979, n. 11.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, recante: « Interventi straordinari per il rinnovo del parco autobus degli autoservizi di interesse regionale ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 27 del 29 ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, sono soppresse le seguenti parole: « costruiti su telaio di produzione nazionale ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 23 ottobre 1979

FERRARA

(10868)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1979, n. 67.

Acquisto di attrezzature e mezzi tecnici per i vigili del fuoco impegnati nella ricostruzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 130 *del* 6 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare attrezzature e mezzi tecnici da mettere gratuitamente a disposizione dei comandi provinciali dei vigili del fuoco di Udine e di Pordenone per l'impiego nelle attività di soccorso ed assistenza a favore delle popolazioni sinistrate, comprese le attività relative ai programmi di ricostruzione.

Art. 2.

L'acquisto delle attrezzature e dei mezzi di cui all'articolo precedente viene deliberato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare speciale per i problemi del terremoto, su proposta dell'assessore delegato per i problemi della ricostruzione che si avvale a tal fine di una apposita commissione formata dal segretario generale per la ricostruzione, dai comandanti dei vigili del fuoco delle province di Udine e Pordenone e da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative.

La commissione di cui al comma precedente esprime altresì il parere di congruità sul costo delle attrezzature e dei mezzi. Al collaudo degli stessi provvede l'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art. 3.

I rapporti conseguenti all'attuazione della presente legge saranno disciplinati da apposita convenzione.

Art. 4.

Per le finalità di cui al precedente art. 1 è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 2 - presidenza della giunta regionale - segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - categoria IX - il cap. 5414 con la denominazione: « Spese per l'acquisto di attrezzature e mezzi tecnici per i vigili del fuoco di Udine e Pordenone impegnati nell'attività di soccorso, di assistenza e di ricostruzione nelle zone terremotate » e con lo stanziamento di lire 450 milioni per l'esercizio 1979, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6991: « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia » del precitato stato di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 6 dicembre 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1979, n. 68.

Ulteriore rifinanziamento della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 130 *del* 6 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17, così come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1979, un limite d'impegno di lire 300 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1993.

L'onere di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 300 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1979, fa carico al cap. 6602 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.200 milioni per il piano, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1979.

Al predetto onere di lire 1.200 milioni si fa fronte come segue:

per lire 300 milioni, relativi all'esercizio 1979, con la maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 404 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l'esercizio 1979;

per le restanti lire 900 milioni mediante storno di pari importo dal cap. 1953: « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » dello stato di previsione della spesa del citato piano finanziario.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 6 dicembre 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1979, n. **69.**

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 luglio 1976, n. 31, concernente indennità temporanea di carica a favore degli amministratori degli enti locali delle zone colpite dal sisma del maggio 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 130 *del* 6 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di scadenza dell'efficacia degli incarichi e delle proroghe d'incarico indicato nel settimo comma dell'art. 1 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 31, e successive integrazioni e modificazioni, è protratto fino a tutto il 31 dicembre 1980.

Art. 2.

Nel secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 31, così come integrato con l'art. 3 della legge regionale 5 marzo 1977, n. 12, dopo le parole «un rapporto di diritto privato» sono aggiunte le parole «ovvero siano dipendenti dello Stato o di enti pubblici diversi da quelli indicati nel primo comma del precedente art. 3», e dopo le parole «ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300» sono aggiunte le parole «ovvero ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, anche in deroga ai limiti demografici o d'organico ivi previsti».

Al medesimo secondo comma sono aggiunte le seguenti parole: «qualora già loro non spetti l'assegno di cui al punto 2) dell'art. 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078».

Art. 3.

All'art. 4 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 31, è aggiunto il seguente terzo comma:

«Ove non vi sia stato il collocamento in aspettativa, di cui al precedente comma, del sindaco e degli altri pubblici amministratori aventi un rapporto di lavoro di diritto privato o pubblico, per tutti i periodi durante i quali essi abbiano espletato l'incarico a tempo pieno e siano stati retribuiti dal proprio datore di lavoro pur senza aver svolto prestazione lavorativa alcuna, l'ente locale che ha conferito l'incarico, su richiesta documentata del datore di lavoro, rimborserà allo stesso le retribuzioni corrisposte nei suddetti periodi, salvo il diritto del dipendente alla retribuzione già percepita nonchè al periodo di ferie già maturato».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 6 dicembre 1979

COMELLI

(11206)

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1979, n. **70.**

Rifinanziamento della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, e successive modificazioni, concernente la nuova disciplina in materia di emigrazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 131 *del* 7 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa di un'organica revisione degli interventi nel settore dell'emigrazione disciplinati dal titolo II della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59 e successive modificazioni, è autorizzata per le finalità previste dagli articoli 8, 9, 12 e 16 della stessa legge, per il piano finanziario 1979-82, per il periodo relativo agli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa di lire 600 milioni per far fronte alle esigenze maturate a tutto il 1979.

La predetta spesa fa carico al capitolo 3316 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 600 milioni.

Al predetto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 200 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 (rubrica n. 10 - partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano medesimo).

La denominazione del precitato cap. 3316 viene modificata sostituendo la locuzione «articoli 8, 9, 12, 17 e 22» con la locuzione «articoli 8, 9, 12, 16, 17 e 22».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 dicembre 1979

COMELLI

(11298)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 19 novembre 1979, n. **10.**

Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari provinciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 27 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire alla provincia autonoma di Trento la attuazione del migliore impiego delle risorse disponibili, è istituita presso il centro elaborazione dati una anagrafe degli interventi finanziari erogati a carico del bilancio provinciale.

Art. 2.

Nell'anagrafe di cui al precedente articolo sono iscritte — secondo un sistema di codificazione — le persone fisiche, le persone giuridiche, le società e le associazioni non riconosciute, che ottengano dalla provincia, anche tramite enti dalla stessa delegati, contributi e finanziamenti in genere.

Art. 3.

Il sistema di codificazione di cui all'art. 2, che sarà stabilito con deliberazione della giunta provinciale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve almeno prevedere:

a) il beneficiario e la categoria economica di appartenenza, secondo la classificazione ISTAT;

b) l'ammontare dell'intervento finanziario concesso;

c) il provvedimento legislativo in forza del quale l'intervento finanziario viene concesso;

d) il capitolo di spesa;

e) il comprensorio e il comune nel cui territorio ha trovato impiego l'intervento finanziario.

Art. 4.

L'elenco dei beneficiari di ciascuna legge, distinti per ramo di attività economica, per comprensorio e per comune, è trasmesso semestralmente a ciascun membro del consiglio provinciale, nonché ai comprensori per la pubblica consultazione.

Un estratto dell'elenco, riferito al rispettivo territorio, è inviato, entro il 15 febbraio di ogni anno, ai comprensori e ai comuni della provincia per essere portato a conoscenza del pubblico, mediante affissione all'albo comprensoriale e comunale.

L'affissione deve avvenire entro cinque giorni dalla ricezione e per trenta giorni consecutivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 19 novembre 1979

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 19 novembre 1979, n. 11.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, sulla tutela del paesaggio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 27 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il penultimo ed ultimo comma dell'art. 15-*bis* istituito con l'art. 5 della legge provinciale 20 marzo 1973, n. 12, sono abrogati.

Sono altresì abrogate le parole « nell'ultimo comma le parole quaranta giorni sono sostituite con venti giorni », di cui all'art. 4 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 19.

Al primo comma dell'art. 16 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, come modificato dall'art. 5 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 19, dopo le parole « qualsiasi tipo di palificazione », sono aggiunte le parole seguenti: « nonché ad opere da realizzarsi nell'ambito dei parchi naturali ».

Art. 2.

Dopo l'art. 20 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 20-*bis* - *Sanzione pecuniaria.* — Ove la giunta provinciale, avuto riguardo all'entità delle alterazioni arrecate al paesaggio o alla natura e destinazione dei lavori eseguiti e tenuto conto altresì dei provvedimenti eventualmente di competenza del sindaco in ordine agli stessi lavori ai sensi della vigente disciplina urbanistica, non ritenga, motivatamente, di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al secondo comma del precedente art. 20, essa delibera di dar corso all'applicazione di una sanzione pecuniaria secondo quanto disposto dai commi successivi.

L'ammontare della sanzione, determinato dall'ufficio tecnico della provincia in misura pari al doppio del valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, viene comunicato al trasgressore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, assieme a copia della deliberazione di cui al comma precedente. Il trasgressore ha facoltà di avanzare proprie deduzioni al presidente della giunta provinciale entro trenta giorni dall avvenuta comunicazione.

Scaduto tale termine il presidente della giunta provinciale irroga la sanzione con decreto motivato contenente l'ingiunzione di pagare presso la tesoreria provinciale entro trenta giorni dalla notificazione del decreto medesimo, la somma determinata ai sensi del precedente comma, sempreché, anche in base alle deduzioni eventualmente presentate, non ritenga di dover procedere, previa ulteriore perizia dell'ufficio tecnico, all'applicazione della sanzione in misura diversa, o di dover soprassedere all'applicazione di qualsiasi sanzione essendo emersa l'insussistenza dell'infrazione a suo tempo accertata. In tale ultima ipotesi il presidente della giunta provinciale propone alla giunta stessa la revoca della deliberazione adottata ai sensi del primo comma.

Il decreto di cui al comma precedente costituisce titolo esecutivo.

Contro di esso l'interessato può ricorrere all'autorità competente a norma di legge.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della provincia ».

Art. 3.

Dopo l'art. 20 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 20-*ter* - *Disposizioni di coordinamento con le sanzioni urbanistiche.* — Ove nei territori o sui beni soggetti alla presente legge vengano eseguiti lavori in parziale difformità dalla concessione rilasciata a norma della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il sindaco, qualora intenda ordinare la demolizione ai sensi dell'art. 15, comma undicesimo, della legge medesima, dovrà previamente comunicare la propria determinazione alla giunta provinciale onde consentire l'eventuale fissazione da parte di questa ultima di prescrizioni ai fini della tutela del paesaggio.

Analoga comunicazione dovrà essere effettuata qualora il sindaco, sempre in relazione a lavori eseguiti nei territori o sui beni soggetti alla presente legge, intenda applicare una delle sanzioni pecuniarie previste dal citato art. 15, commi nono e undicesimo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Tali sanzioni non potranno venire irrogate ove la giunta provinciale, attesa l'abusività dei medesimi lavori agli effetti paesaggistici, dia notizia al sindaco del proprio intendimento di ordinare la restituzione in pristino ai sensi dell'art. 20, secondo comma, della presente legge.

I provvedimenti di competenza del sindaco di cui ai commi precedenti potranno in ogni caso essere adottati qualora la giunta provinciale non abbia fatto conoscere le proprie determinazioni entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione a norma dei commi medesimi.

La sanzione pecuniaria di cui all'art 20-*bis* della presente legge non si applica nel caso di acquisizione gratuita di opere al patrimonio indisponibile del comune o di altri enti, ovvero al demanio dello Stato, ai sensi dell'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. ».

Art. 4.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli esercenti miniere nonché i proprietari di discariche, aperte e rispettivamente formate prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, nell'ambito dei territori di cui all'art. 6 della legge medesima, debbono presentare alla giunta provinciale domanda di autorizzazione paesaggistica per il proseguimento dei lavori o delle opere.

La domanda dovrà essere corredata da un progetto dei lavori di coltivazione e/o di ampliamento nonché delle modalità di inserimento paesaggistico graduale e finale, e sarà soggetta alla procedura stabilita dall'art. 16 della legge citata al primo comma.

Copia della domanda, corredata degli elaborati di progetto di cui al secondo comma, dovrà essere inviata contemporaneamente alle amministrazioni comunali catastalmente interessate dall'intervento.

In caso di mancata presentazione della domanda entro i termini previsti, il presidente della giunta provinciale ha facoltà di ordinare la sospensione dei lavori, che non potranno essere ripresi se non dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui al secondo comma.

L'eventuale proseguimento dei lavori nonostante l'ordinanza di sospensione, dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge provinciale sulla tutela del paesaggio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 19 novembre 1979

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* BIANCO

(11191)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1979, n. **61.**

Appprovazione del nuovo statuto della comunità montana Alto Tevere umbro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 5 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, il nuovo statuto della comunità montana «Alto Tevere umbro» zona omogenea A con sede in Città di Castello, così come deliberato dal consiglio della comunità con atto n. 10 del 18 settembre 1979 nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 28 novembre 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale in data 23 *ottobre* 1979 (*atto n.* 1347) *ed è stata vistata dal Commissario del Governo il* 28 *novembre* 1979.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1979, n. **62.**

Rifinanziamento della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39: «Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale. Delega ai comuni».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 5 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il perseguimento delle finalità della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39: «Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale - Delega ai comuni», sono autorizzate per l'anno 1979 le seguenti spese:

L. 932.000.000 con imputazione al cap. 960 (ex 2700): «Spese per biblioteche, musei e archivi di enti locali o di interesse locale»;

L. 3.000.000 con imputazione al cap 1000 (ex 2702) denominato: «Spese per il funzionamento della consulta regionale per la conservazione e l'uso dei beni culturali ivi compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e il rimborso spese di viaggio ai membri estranei all'amministrazione regionale».

In conseguenza al bilancio per l'esercizio regionale 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

In aumento:	C/competenza	Cassa
	—	—
Tit. I, sez. VI, rubr. 12, cat. 4, cap. 960	932.000.000	932.000.000
Tit. I, sez. VI, rubr. 12, cat. 4, cap. 1000	3.000.000	3.000.000
Totale . . .	935.000.000	935.000.000

PARTE SPESA

In diminuzione	C/competenza	Cassa
	—	—
Cap. 9700. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativi a spese per l'adempimento di funzioni normali della Regione. Spese di investimento» (art. 26, primo comma, legge regionale 3 maggio 1978, n. 23)		
V settore - servizi sociali, punto 10	720.000.000	192.000.000
V settore - servizi sociali, punto 11	215.000.000	56.000.000
Cap. 6140. — Fondo di riserva di cassa	—	687.000.000
Totale . . .	935.000.000	935.000.000

Per gli anni dal 1980 in poi si provvederà, con legge di bilancio, alla determinazione della spesa per le finalità della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39.

Art. 2.

Qualora i consorzi non siano ancora operanti, i finanziamenti di cui al precedente articolo in deroga a quanto previsto dall'art. 4, primo comma della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39, sono attribuiti ai singoli comuni secondo le prescrizioni del piano regionale d'intervento di cui all'art. 7 della legge sopracitata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 28 novembre 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 23 *ottobre* 1979 (*atto n.* 1358) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 28 *novembre* 1979.

(11300)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800160)